

## La gestione delle terre e rocce da scavo...che gran confusione!!!

### Proviamo a fare chiarezza sull'applicazione del DPR 120/2017

La normativa di riferimento del presente articolo è rappresentata dal DPR 120/17 e dal T.U.A.

Analizzando i primi passi del DPR di riferimento, all'art. 2 viene individuata la definizione di terre e rocce da scavo, ovvero: *“il suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”*.

Dalla lettura della norma scaturisce che tali materiali, possono, in prima battuta, sulla base dell'art. 1 del Regolamento, essere considerate come rifiuti, e quindi sottoposti alla disciplina generale sulla gestione dei rifiuti del testo unico ambientale, con la peculiarità prevista **dall'art. 23 del regolamento per quanto concerne il deposito temporaneo**, oppure essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis TUA, qualora soddisfino le condizioni previste dal regolamento, e quindi gestite in conformità a quanto disposto da quest'ultimo.

Al fine di poter considerare una determinata sostanza come sottoprodotto, e non come rifiuto, l'art. 184-bis del Testo Unico ambientale impone diversi requisiti che devono sussistere;

- ✓ *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- ✓ *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- ✓ *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- ✓ *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Il regolamento amministrativo, in attuazione dei principi legislativi, ha previsto **all’articolo 4, comma 2, più specifici requisiti finalizzati alla qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto**. Tali requisiti, elaborati sulla falsa riga di quelli di cui all’art. 184-bis, sono:

- ✓ *le terre e rocce da scavo devono essere realizzate durante un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
- ✓ *il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni indicate nel piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo (rispettivamente artt. 9 e 21) e deve altresì realizzarsi nel corso dell’esecuzione della stessa opera, o in un’opera diversa, per l’effettuazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari, ripristini, oppure nell’ambito dei processi produttivi in sostituzione dei materiali da cava;*
- ✓ *le terre e rocce da scavo devono essere idonee a poter essere utilizzate direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- ✓ *soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dai capi II, III e IV del Regolamento (rispettivamente per i cantieri di grande dimensione, di piccole dimensioni, di grande dimensione non sottoposti a VIA o ad AIA), per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lett. b).*

Ulteriormente, lo stesso **art. 4 del Regolamento** prescrive che, nei casi in cui **le terre e rocce da scavo contengano materiali da riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia prevista dall’allegato 10 del medesimo Regolamento (“Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3”)**. In questi casi, le matrici ambientali di riporto, oltre a dover rispettare i requisiti ambientali di cui alla lettera d), sono altresì sottoposte al test di cessione, al fine di assicurare che le stesse rispettino anche le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla tabella 2 dell’allegato V alla parte Quarta del Testo Unico Ambientale.

**La sussistenza di tutti questi requisiti è attestata nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo, dal produttore stesso di tali terre o dal soggetto che propone tali documenti, qualora diverso, nonché nella dichiarazione di avvenuto utilizzo art. 7 del DPR 120/2017.**

Per quanto concerne, nello specifico, le modalità di utilizzo delle terre qualificate come ‘sottoprodotti’, il regolamento distingue tre diverse categorie:

- 1) terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni,**
- 2) terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o ad AIA;**
- 3) terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o ad AIA.**
- 4) gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica**



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

## **Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni**

Il capo III del Regolamento (artt. 20 e 21), si applica alle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, ovvero quelli in cui la produzione di tali materiali **non superi i seimila metri cubi**, *“calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”*. In questo caso in luogo del piano di utilizzo, si fa riferimento alla **“dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni” (art. 21)**. Il soggetto produttore dei materiali da scavo, è chiamato a dimostrare la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato V alla parte Quarta del TUA, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, oltre al fatto che le terre e rocce da scavo in questione non costituiscano fonte diretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Anche in questo caso, è ammessa la possibilità di assumere a valori di fondo naturale eventuali superamenti delle CSC a condizione che vengano rispettate le stesse procedure previste per lo stesso caso nell’ambito dei cantieri di grandi dimensioni (comunicazione ai sensi dell’art. 242 TUA, nonché predisposizione del piano di indagine).

**La dichiarazione di utilizzo**, con cui il produttore attesta il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 nelle forme del DPR 445/2000, **può essere trasmessa, anche solo telematicamente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo (in luogo dei 90) al Comune del luogo di produzione nonché all’Agenzia regionale territorialmente competente.**

## **Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o ad AIA**

Gli articoli da 9 a 18 del Regolamento si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri che presentano le caratteristiche dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lett. u), ovvero: **“cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o opere soggette a procedure di valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”**, che soddisfano i sopra citati requisiti di cui all’art. 4, i requisiti di qualità ambientale specificamente individuati dall’allegato 4, sulla base delle risultanze della caratterizzazione ambientale e delle procedure di campionamento effettuate dal proponente del piano di utilizzo, sul sito interessato con le modalità previste dagli allegati 1 e 2 del Regolamento. Tale caratterizzazione delle matrici ambientali deve essere effettuata prima dell’inizio dello scavo.



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physisrsls@gmail.com](mailto:physisrsls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

In questo caso il rispetto dei sopra citati requisiti previsti dall’art. 4 deve essere attestato nel **Piano di Utilizzo, il quale deve essere trasmesso** dal proponente all’autorità competente e all’ Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori, e comunque, prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale.** Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso su richiesta dell’autorità competente, il proponente, nel rispetto dei requisiti dell’art. 4, può dare inizio alla gestione delle terre e rocce da scavo con le modalità indicate nel Piano.

L’autorità competente, qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti previsti, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre come sottoprodotti.

La caratterizzazione ambientale effettuata sulle terre e rocce da scavo nell’ambito dei cantieri di grandi dimensioni, è finalizzata a valutare la conformità dei parametri indicati nell’allegato 4 (tabella 4.1) con i valori di CSC previsti dal Testo Unico Ambientale.

Qualora tali parametri siano conformi ai valori di CSC, il proponente può procedere con la trasmissione del piano regolarmente. Viceversa, qualora tali parametri siano superiori alle CSC, è fatta salva la possibilità che tali valori vengano assunti pari al valore di fondo naturale esistente. **A tal fine, è però necessario che in fase di predisposizione del piano, il proponente effettui la comunicazione prevista dall’art. 242 del D. lgs 152/2006 e contestualmente redige un piano di indagine, da proporre all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per definire i valori di fondo naturale da assumere.** In quest’ultimo caso, le terre possono essere riutilizzate nel sito di produzione oppure in altro sito purchè quest’ultimo presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto del superamento delle CSC riscontrato con la caratterizzazione del sito di produzione.

### **Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o ad AIA**

Il capo IV del Regolamento (art. 22) si riferisce alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri in cui la produzione di tali materiali **supera i seimila metri cubi**, *“calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o opere non soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”* e si limita a rinviare alle stesse procedure prescritte per i cantieri di piccole dimensioni, relativamente ai requisiti ambientali (art. 20) e alle modalità e al contenuto della dichiarazione di utilizzo (art. 21).



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

## **Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica**

L'art. 12 del nuovo Regolamento (Titolo II) stabilisce che l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo generate in un sito oggetto di bonifica è permesso quando il sito rientri tra i **cantieri di grandi dimensioni**, e il cui progetto sia soggetto alle procedure di **VIA**. Fermi restando gli esiti della caratterizzazione del sito, effettuata ai sensi dell'art. 242 del D.Lvo n. 152/2006, l'utilizzo è consentito anche in un **sito diverso** solo previa **validazione**, ad opera dell'Arpa ed entro 60 giorni dalla richiesta, dei requisiti della loro **qualità ambientale** (di cui all'art. 4), che siano riferiti sia al sito di produzione sia a quello di destinazione.

Diversamente, gli artt. 25 e 26 (Titolo V) regolano la gestione delle terre e rocce generate dall'attività di scavo realizzata nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati. In tal caso, il loro utilizzo è sempre consentito all'interno del sito di bonifica, a condizione che sia garantita la **conformità delle CSC** per la specifica destinazione d'uso o rispetto ai valori di fondo naturale. Tale fattispecie riguarda i siti di bonifica che non rientrano in quelli di cui al Titolo II, pertanto, le relative procedure si applicano ai siti di piccole dimensioni e a quelli di grandi dimensioni non soggetti alle procedure di VIA.

**SI RIPORTA DI SEGUITO UN ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DI ALCUNE DOMANDE CHE INVESTONO LA DISCIPLINA NELLA PRATICA OPERATIVA:**

*Cosa si intende per normali pratiche industriali?*

Citazione dell'allegato 3 del DPR 120/2017, “in particolare:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo”.

Al “punto o) del comma 1 dell'art. 2 del DPR vengono definite come “finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace.” Mentre, con riferimento alle operazioni più comunemente effettuate, di cui all'Allegato 3 del DPR, aggiunge che “l'elenco non pare esaustivo, e quindi potrebbe lasciare spazio a valutazioni di proposte diverse nell'ambito di singoli cantieri”.

*Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?*

*Sì; il comma 1 dell'art. 21 del DPR 120/2017 prevede che la dichiarazione obbligatoria da inviare ad Arpa deve contenere gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.*

*Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada in procedure che non prevedono un'espressione dell'autorità competente è necessario comunque inserire i riferimenti relativi all'autorità e all'abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 120/2017 la dichiarazione va inviata solo successivamente all'autorizzazione dell'opera.*

*Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo?*

*Secondo quanto prevede l'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017 “Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di*

*accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo”. Si precisa, infine, che se la presenza di materiali di origine antropica supera il 20%, il materiale non può essere gestito come sottoprodotto.*

*Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?*

Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione si applica la clausola di esclusione di cui all'art. 185 del D. L.vo n. 152/2006, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.

*Sono possibili delle modifiche rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo?*

Sì, con l'aggiornamento della dichiarazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del DPR, infatti, la modifica sostanziale deve essere segnalata al Comune del luogo di produzione e all'Arpa competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

*L'ARPAC può richiedere chiarimenti o integrazioni?*

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Autorità competente e Arpac ne danno notizia all'interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

*Nella dichiarazione cosa si deve indicare come “periodo di utilizzo”?*

Va indicato il periodo necessario all'impiego del materiale sul suolo cioè la durata dei lavori.

*Nell'ambito della richiesta del permesso a costruire il comune mi chiede di consegnare anche la dichiarazione di utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo. Come faccio ad indicare nella dichiarazione I gli estremi del titolo autorizzativo se ancora non ho ottenuto il permesso?*

Spesso si riscontra l'obbligo imposto da alcuni comuni (ad es. nell'ambito dei procedimenti SUAP) di presentare la dichiarazione obbligatoria per le terre e rocce da scavo insieme con la documentazione di richiesta del permesso a costruire. In realtà la dichiarazione deve essere inviata una volta ottenuto il permesso, secondo quanto previsto dall'art. 21 del DPR 120/2017. Nell'impossibilità di procedere in questo modo si potrà compilare la dichiarazione di utilizzo indicando nell'autorizzazione “in attesa del



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

*rilascio dell'autorizzazione”*; una volta ottenuta l'autorizzazione la dichiarazione deve essere modificata riportando gli estremi dell'atto di autorizzazione.

*È richiesto il re-invio della dichiarazione di utilizzo solo qualora le variazioni apportate al progetto originale comportino variazioni nei volumi di scavo o anche per modifica di altri requisiti e condizioni?*

La variazione della quantità in aumento rispetto alle previsioni ha conseguenze anche sull'utilizzo presso il sito di destinazione e, pertanto, rappresenta comunque una modifica che deve essere comunicata, così come variazioni della durata prevista, del sito di deposito intermedio, per modifica o aggiunta di siti di destinazione.

*Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?*

Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, deve dimostrare che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. L.vo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l'analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione.

*Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?*

No, non ha senso inviare la dichiarazione se non viene indicato il sito di riutilizzo o l'impianto di conferimento. Infatti, secondo l'art. 4 del DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto se il loro utilizzo si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di altre opere di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava.

*Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto devo inviare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017?*

No, la dichiarazione va inviata solo nel caso si intenda riutilizzare le terre come sottoprodotto; se le terre sono avviate a smaltimento le movimentazioni sono gestite con la documentazione prevista per i rifiuti.

*Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?*





**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

L'impianto di vagliatura può essere una delle possibili destinazioni **qualora il terreno contenga anche degli inerti da vagliare (ghiaia, pietrame o materiali di riporto o simili)**; se si tratta di terra fine (limi, argille) la destinazione non è plausibile. Secondo il DPR 120/2017 (Allegato 4) il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce.

*Un vivaio può ritirare terreno da scavo con valori CSC entro colonna A da utilizzare per la futura realizzazione di giardini presso i propri clienti (non ancora determinati)? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione di utilizzo? Il proponente deve indicare che il materiale verrà riutilizzato in un processo produttivo indicando i dati della sede del vivaio?*

Per la gestione come terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 20 del DPR 120/2017 il riutilizzo nel modo indicato equivale a vivaio=deposito intermedio e cliente vivaio=sito di destinazione; se il sito di destinazione non è determinabile questa procedura di riutilizzo non è applicabile, il vivaio si deve adeguare reperendo la terra di volta in volta presso cantieri che ne hanno disponibilità. L'invio a processo produttivo vale solo per materiali assimilabili a prodotti di cava utilizzati per la produzione di inerti. Secondo il DPR 120/2017 Allegato 4 il riutilizzo in processo produttivo è possibile qualora preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo.

*Nel caso di un lavoro che si sviluppa su più anni (es. bonifica agraria), come ci si deve comportare per la gestione come sottoprodotto?*

I materiali scavati devono essere utilizzati entro un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale trovano impiego abbia un tempo di realizzazione superiore. Per esempio nel caso di utilizzo presso un impianto di lavorazione, la DU deve indicare la data di inizio degli scavi e di ultimazione degli scavi in funzione di quanto si prevede di portare entro l'anno presso l'impianto, reiterando la comunicazione ogni anno in relazione ai quantitativi che si prevede di gestire.

*Se si hanno più siti di destino come si deve compilare la DU?*

La sezione D deve essere compilata tante volte, quanti sono i siti di destino.

*Come deve essere compilata la sezione E?*

La sezione E va compilata una sola volta anche nel caso di più schede D. In particolare, la “Data di presunta ultimazione attività di utilizzo” deve essere riferita all'utilizzo che prevede i tempi più lunghi.



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*"Servizi di Consulenza Ambientale"*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

*Come va compilata la dichiarazione di avvenuto utilizzo nel caso di più siti o impianti?*

Nella dichiarazione è prevista la possibilità di inserire un solo sito o un solo impianto di lavorazione. Nel caso di più siti o impianti andranno compilati più volte i punti 1) o 2), a seconda del caso, relativi ai diversi siti di utilizzo, presenti nella parte dichiarativa del modulo.

*E' obbligatorio il test di cessione?*

Le terre e rocce da scavo non devono costituire fonte di contaminazione per le acque sotterranee (art.20) e quindi andrà valutato caso per caso, in base alla natura dei suoli presenti nel sito di origine e delle caratteristiche idrogeologiche del sito di destino, la necessità di eseguire tale test.

***Ing. Antonio Mozzillo***

*Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n°B879*

*Consulente Tecnico d'ufficio del Tribunale di Napoli n°15666*

*Certificazione "CERTing ESPERTO IN AMBIENTE E TERRITORIO" N°NAA-1489-IT19*

